



COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO
(Provincia di Chieti)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 30.06.2021

OGGETTO: Validazione piano economico finanziario e approvazione delle tariffe TARI: anno 2021.-

L'anno Duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18,20 nella struttura di Via Circonvallazione.

Convocato con appositi avvisi notificati per iscritto e in tempo utile a mezzo del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede il Sindaco Rag. Luciano PILUSO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Pasquale DE FALCO.-

Visto il D.Lgs.267/2000.

Fatto l'appello risultano:

	Presente	Assente
1) PILUSO LUCIANO	X	
2)- PINNELLA MAURIZIO	X	
3)- VECCI LORETTA	X	
4)- SFORZA LOREDANA	X	
5)- CESE PIERINO	X	
6)- FANTILLI DANIELE	X	

	Presente	Assente
7)- GIUPPONE ANTONIO	X	
8)- FABRIZIO PATRIZIA	X	
9)- FALASCA TITO	X	
10)- TROIANO CARLO	X	
11)- NINNI LUCA	X	
TOTALE	11	=

Premesso che sono stati richiesti sulla proposta della presente deliberazione i pareri ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000.

CONTABILE	TECNICO
Si esprime, sulla regolarità contabile Della presente proposta di deliberazione, PARERE FAVOREVOLE Addi	si esprime, sulla regolarità tecnica Della presente proposta di deliberazione, PARERE FAVOREVOLE Addi
IL RESPONSABILE <i>F.to F. Cirulli</i>	IL RESPONSABILE <i>F.to F. Cirulli</i>

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
 - o *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
 - o *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;*

Richiamata la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;

Viste, le seguenti ulteriori deliberazioni di ARERA:

- Deliberazione n. 52/2020/rif del 3 marzo 2020;
- Deliberazione n. 238/2020/R/rif del 24 giugno 2020;
- Deliberazione n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020;

Dato atto che,

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Schiavi di Abruzzo, non risulta operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

Preso atto che,

- il Consorzio Civeta ha fatto pervenire nota con la quale comunica i costi dell'attività di trattamento e smaltimento ed i costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani;

- per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dall'Amministrazione Comunale lo stesso ammonta complessivamente ad € 136.930,49;
- ai sensi dell'art. 6.2 della Deliberazione n. 443/2019 di ARERA il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Rilevato che con determinazione n. 4/2021 il Responsabile del Servizio Tributi ha verificato e attestato la completezza, la coerenza, la congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del Piano Economico Finanziario, relativamente agli elementi di cui agli artt. 18 (Contenuti minimi del PEF) e 19 (Modalità di aggiornamento del PEF) MTR;

Richiamate le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni" del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...";

Rilevato altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato che *"... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...";*

Visto l'Allegato A) sub n. 1 – nel quale sono stati valorizzati e determinati i parametri, i coefficienti nonché le ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento:

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Ricordato che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è gestito in economia;

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "... *A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...* "
- il comma 654 ai sensi del quale "... *In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...* ";
- il comma 683, in base al quale "... *Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...* ";

Dato atto quindi che in applicazione tanto delle "*Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013*", pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.01.2021, l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2021 relativamente al Comune di Schiavi di Abruzzo è pari ad € 408,03/t e complessivamente 128.129,10;

Evidenziato che l'importo complessivo del Piano Finanziario risulta superiore all'importo del fabbisogno standard come sopra determinato, e lo scostamento è determinato dalla circostanza che il Comune di Schiavi di Abruzzo ha un territorio molto esteso e che nelle frazioni presenta abitazioni sparse che per la raccolta comportano maggiori costi;

Visto l'articolo 25 del Regolamento TARI che prevede agevolazioni tariffarie per inferiori livelli di prestazione del servizio e nello specifico la tariffa si applica in misura ridotta, pari al 40 per cento, nella quota fissa ed in quella variabile alle utenze ubicate nelle zone dove vengono prestati livelli inferiori del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero quelle ubicate nelle frazioni geografiche.

Preso atto che tali agevolazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 660, della legge n. 147/2013, possono essere poste a carico delle tariffe TARI;

Preso atto che le agevolazioni, ai sensi dell'articolo 25 quater del Regolamento Tari trovano copertura mediante i fondi di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021;

Visto il Piano Economico Finanziario allegato alla presente (Allegato A), dal quale emergono costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 di €136.930,49, così ripartiti:

<i>COSTI FISSI</i>	€ 57.736,58
<i>COSTI VARIABILI</i>	€ 79.193,91

Considerato che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, "... *i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...* ";

Rilevato che:

- il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 e conforme/non è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;
- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri, per cui:

98% a carico delle utenze domestiche;

2% a carico delle utenze non domestiche;

Vista la delibera C.C. n. 3 del 13.05.2021 con la quale ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L 17 marzo 2020, n. 18, in deroga alle previsioni di cui all'art. 1, commi 654 e 683 della Legge 27 dicembre 103, n. 147 sono state approvate le tariffe adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020;

Vista altresì la delibera C.C. n. 25 del 26.11.2020 con la quale in coerenza con la previsione di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del D.L Cura Italia è stato approvato il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e definita la ripartizione del conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, a decorrere dal 2021;

Richiamata la delibera posta al punto precedente di questa stessa seduta con la quale si è da copertura alla differenza di tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, mediante applicazione dell'avanzo vincolato quota Tari;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- o è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Tutto ciò premesso, vista l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del "Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)" per l'anno **2021**, relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche di cui all'**Allegato B**).

Considerato che, richiamata la vigente Deliberazione n. 443/2019 di ARERA,

- ai sensi dell'art. 4.2 il totale delle entrate tariffarie per l'anno **2021** eccede quello relativo all'anno **2020**, più del limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3 MTR, pertanto l'ammontare complessivo delle entrate applicabili nel rispetto del limite di crescita è pari a 106.437,18, ripartiti ai sensi dell'art. 3 MTR nel seguente modo:

- *COSTI FISSI* € 44.879,54
- *COSTI VARIABILI* € 61.558,65

- ai sensi dell'art. 4.5 "*...In attuazione dell'art. 2, comma 17, della Legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ...*";

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "*... Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "*... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...*".

- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale "*... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni*

approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile ...”;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, “... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ...”.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Il Consigliere Ninni formula dichiarazione di voto contrario in quanto non ritiene congrua la differenziazione nella tariffa applicata al centro e alle frazioni;

A voti 10 (dieci) favorevoli e 1 (uno) contrario (Ninni) espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1)- per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di definire e quantificare nella misura indicata nell'Allegato A) – Piano Economico Finanziario 2021, parte integrante e sostanziale della presente, i valori dei parametri, dei coefficienti nonché delle ulteriori componenti sia di costo variabile (vedi art. 2.2.ter MTR) e sia di costo fisso (vedi art. 2.3 ter MTR), necessari alla puntuale definizione dello stesso ed analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento di cui all' Allegato A) sub n. 3;
- 2)- di validare, di conseguenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 443/2019 di ARERA, il Piano Economico Finanziario 2021 ed i documenti ad esso allegati, riportati nell'Allegato A), quale parte integrante e sostanziale della presente;
- 3)- di approvare, quindi, per l'anno 2021, l'articolazione tariffaria, comprensiva dei coefficienti (Ka, Kb, Kc, Kd) applicati, del “Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARI)” per l'anno 2021, relativa alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche di cui e all'Allegato B) dando atto che per l'esercizio in corso le rate della Tari avranno le seguenti scadenze:
 - 1^ rata 30.09.2021;
 - 2^ rata 30.11.2021.
- 4)- di quantificare in € 106.437,18 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto Allegato A) del deliberato;
- 5)- di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 6)- di trasmettere il Piano Economico finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “.... Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...”;

7)- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

8)- Di dichiarare, con voti 10 (dieci) favorevoli e 1 (uno) contrari (Ninni), il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

	Input dati Ciclo integrato RU	Ambito tariffario di		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	0,00	34.980,16	34.980,16
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	0,00	34.672,51	34.672,51
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	0,00	1.098,03	1.098,03
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	0,00	0,00	0,00
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TV}	G	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing b	E	0,00	0,00	0,00
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR _{CONAI}	G	0,00	0,00	0,00
Fattore di Sharing b(1+w)	E	0,00	0,00	0,00
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+w)AR _{CONAI}	E	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{TV}	E-G	0,00	83.513,27	83.513,27
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	1,00	1,00	
Numero di rate r	E	0	0	
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC _{TV} /r	E	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		8.443,21	8.443,21
ΣTV₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile	C	0,00	79.193,91	79.193,91
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	0,00	13.479,99	13.479,99
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	0,00	5.539,75	5.539,75
Costi generali di gestione CGG	G	0,00	0,00	0,00
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	0,00	0,00	0,00
Altri costi CO _{AL}	G	0,00	0,00	0,00
Costi comuni CC	C	0,00	5.539,75	5.539,75
Ammortamenti Amm	G	0,00	0,00	0,00
Accantonamenti Acc	G	0,00	37.566,86	37.566,86
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	0,00	0,00	0,00
- di cui per crediti	G	0,00	36.486,03	36.486,03
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	0,00	1.080,83	1.080,83
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	0,00	0,00	0,00
Remunerazione del capitale investito netto R	G	0,00	1.149,99	1.149,99
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{UC}	G	0,00	0,00	0,00
Costi d'uso del capitale CK	C	0,00	38.716,85	38.716,85
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI ^{EXP} _{TF}	G	0,00	0,00	0,00
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{TF}	E-G	0,00	34.800,75	34.800,75
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	1,00	1,00	
Numero di rate r	C	0	0	
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC _{TF} /r	E	0,00	0,00	0,00
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		0,00	0,00
ΣTF₁ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso	C	0,00	57.736,58	57.736,58
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E			0,00
ΣT₁ = ΣTV ₁ + ΣTF ₁	C	0,00	136.930,49	136.930,49
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E			0,00
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TV 2021}	E	0,00	0,00	0,00
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS ^{EXP} _{TV 2021}	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate r'	E	0	0	
Rata annuale RCND _{TV} RCND _{TV} /r'	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0	0	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TV}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TV,2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	E	0	0	
ΣTV₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	0,00	79.193,91	79.193,91
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV ^{EXP} _{TF 2021}	E	0,00	0,00	0,00
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	0,00	0,00	0,00
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	0	0	
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU _{TF}	E	0,00	0,00	0,00
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	0,00	0,00	0,00
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y ₂₀₂₀)RC _{TF,2020} /r ₂₀₂₀ (se r ₂₀₂₀ > 1)	E	0,00	0,00	0,00
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r ₂₀₂₀ (da PEF 2020)	C	0	0	
ΣTF₂ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	0,00	57.736,58	57.736,58
ΣT₂ = ΣTV ₂ + ΣTF ₂ (ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF)	C	0,00	136.930,49	136.930,49
Grandezze fisico-tecniche				
raccolta differenziata %	G			15%
q _{o-2} kg	G			279,30
costo unitario effettivo - C _{ueff} €/cent/kg	G			37,51
fabbisogno standard €cent/kg	E			39,82
costo medio settore €cent/kg	E			

Coefficiente di gradualità				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y_1	E	0,00	0,00	0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y_2	E	0,00	0,00	0,00
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y_3	E	0,00	0,00	0,00
Totale γ	C	0,00	0,00	0,00
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$	C	1,00	1,00	1,00
Verifica del limite di crescita				
PI_a	MTR			1,70%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C			1,60%
$(1+\rho)$	C			1,60%
ΣT_a	C			136.930,49
ΣTV_{a-1}	E			72.254,00
ΣTF_{a-1}	E			32.507,00
ΣT_{a-1}	C			104.761,08
$\Sigma T_a / \Sigma T_{a-1}$	C			1,31
ΣT_{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C			106.437,18
delta $(\Sigma T_a - \Sigma T_{max})$	C			30.493,32
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR				
Riclassifica TV _a	E			61.558,65
Riclassifica TF _a	E			44.879,54
Attività esterne Ciclo integrato RU	G			0,00
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RIF (relativa a RCND _{IV})	C	0,00	0,00	0,00
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	0,00	0,00	0,00

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A PILUSO LUCIANO
 NATO/A A SCHIAVI DI ABRUZZO
 IL 09/01/1956
 RESIDENTE IN SCHIAVI DI ABRUZZO
 VIA PRINCIPESSA MARIA, 14
 IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO
 AVENTE SEDE LEGALE IN SCHIAVI DI ABRUZZO VIA MUNICIPIO, 5
 CODICE FISCALE 83000490694 PARTITA IVA 00278660691
 TELEFAX 0873/979366 TELEFONO 0873/970121
 INDIRIZZO E-MAIL SCHIAVI.ABRUZZO@VIRGILIO.IT

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 25.11.2020, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
 - È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
 - NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA

28.06.2021



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Premessa

La presente relazione ha il compito di illustrare le attività e i servizi effettuati nell'anno 2019 e programmati per l'anno 2020 nell'ambito dell'igiene urbana e finanziati attraverso la TARI.

Per quanto riguarda l'elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) dettagliato si rimanda alla documentazione predisposta in conformità con la nuova normativa statale di riferimento, in particolare con quanto previsto dalla delibera ARERA 443/2019 con i relativi allegati e alle delibere seguenti in materia. Sino al 2019 il PEF veniva prodotto in conformità alla normativa nazionale ma dal 2020 è necessario uniformarsi a quanto stabilito da ARERA che è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e che svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del telecalore e, dal 2018, anche del ciclo dei rifiuti.

La delibera 443/2019/R/rif del 31/10/2019 dell'ARERA contiene l'adozione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), sulla base del quale devono essere determinati i costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e da qui le tariffe del servizio a partire dal 2020. Le tariffe 2020 verranno quindi determinate con la nuova metodologia e ricomprenderanno anche importi a conguaglio di competenza dei due esercizi precedenti; tali tariffe saranno determinate sulla base di piani economico finanziari redatti ai sensi del MTR. In pratica con la delibera vengono definiti: - un perimetro regolatorio - un limite di crescita annuale legato a miglioramento previsto della qualità o a modifiche del perimetro gestionale - corrispettivi calcolati sulla base dei costi effettivi e non sulla base di previsioni. Nel PEF si inserisce inoltre un fattore di sharing dei proventi da vendita di energia e di materia a favore dei gestori, viene previsto un ricalcolo dei costi efficienti dell'anno a-2 (2018) con eventuale conguaglio, l'inserimento dei coefficienti per il miglioramento previsto della qualità, si definiscono parametri di possibile incremento tariffario legato a risultati verificabili, si modifica la distribuzione tra parte fissa e parte variabile e, infine, si definiscono tempi certi ed uniformi. Le attività da includere nel perimetro del servizio integrato di gestione dei RU, al fine di caratterizzare e quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario come regolato dall'Autorità, sono solo quelle afferenti la gestione integrata dei rifiuti, cioè il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei RU, vale a dire:

- spazzamento e lavaggio strade ;
- raccolta e trasporto dei rifiuti;
- trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti.

La regione Abruzzo ha provveduto, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 186 bis della Legge n. 191/2009 e s.m.i., a riformare la governance dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani intervenendo sulla ridefinizione territoriale degli ambiti ottimali inizialmente individuati nella dimensione provinciale, sostituiti poi con un unico ambito coincidente con l'intero territorio regionale denominato ATO Abruzzo prevedendo un'unica autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani.

L'operatività dell'AGIR è stata prorogata di anno in anno con la Legge di Stabilità Regionale, che, nelle more dell'attivazione dell'ATO, ha previsto anche la proroga delle gestioni dei servizi già erogati dai comuni.

Relazione di accompagnamento al PEF

Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il Comune di Schiavi di Abruzzo ha affidato un singolo segmento del servizio di gestione dei rifiuti urbani al Consorzio intercomunale Civeta ovvero il trattamento e smaltimento dei rifiuti, svolgendo in economia tutti gli altri servizi:

- attività di raccolta e trasporto rifiuti,
- attività di spazzamento delle strade, vie, piazze ed aree pubbliche;
- raccolta rifiuti in occasione di fiere e mercati;
- raccolta rifiuti abbandonati;
- manutenzione del verde pubblico;
- igienizzazione e sanificazione degli ambienti;
- attività di gestione delle tariffe.

Preso atto che in risposta ad uno specifico quesito, l'ARERA ha stabilito che in fase di prima applicazione del MTR sono esclusi dall'elaborazione del PEF gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento che non siano anche gestori del servizio integrato dei rifiuti (spazzamento, raccolta, trasporto...). Pertanto l'unico gestore del servizio tributi è il Comune stesso al quale spetta la compilazione :

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo lo schema di relazione tipo.

Sull'intero territorio non viene ancora effettuata, nelle more della riorganizzazione del servizio ovvero dell'affidamento dello stesso ad un gestore esterno, la raccolta differenziata dei rifiuti organici, pertanto i rifiuti sono conferiti al consorzio per lo smaltimento i rifiuti in maniera indifferenziata.

Il Consorzio CIVETA, in risposta alla richiesta del Comune di formulazione del pef grezzo per lo svolgimento del servizio di trattamento e smaltimento ha pertanto fornito esclusivamente i costi delle predette attività svolte nell'anno 2019.

Modalità di svolgimento del servizio

Il Comune di Schiavi di Abruzzo gestisce in economia il servizio rifiuti urbani conferendo all'esterno esclusivamente il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

Di seguito si descrivono i principali aspetti della gestione dei rifiuti del Comune di Schiavi di Abruzzo allo scopo di fornire un quadro più comprensibile delle voci di costo.

1- Spazzamento strade:

Il servizio di pulizia e spazzamento del suolo del Centro urbano viene eseguito su tutte le aree, vie cittadine, piazze, parcheggi e marciapiedi comunali. Lo spazzamento manuale è effettuato con frequenza settimanale, mentre non viene effettuato quello meccanico per carenza di attrezzature idonee. La pulizia dell'area adibita a mercato viene effettuata in occasione delle fiere e dei mercati settimanali. La frequenza del servizio è incrementata nella stagione estiva, e nei periodi di massimo afflusso del turismo di rientro.

Il personale adibito al servizio di spazzamento del suolo pubblico è utilizzato promiscuamente con altri servizi, dei quali rappresentano spesso l'unica figura professionale addetta.

Unità di personale addetto:

- N. 1 operaio cat. A/3 per mesi sei annui;
- N. 1 operatore borsa lavoro;

Mezzi operativi:

- N. 1 soffiatore.

Le funzioni principalmente svolte sono:

- Spazzare, raccogliere e trasportare qualunque rifiuto o qualunque materiale depositato sul suolo pubblico o ad uso pubblico;
- Pulizia delle bocche di lupo dei pozzetti stradali e delle caditoie;
- Raccolta materiali depositati dal deflusso delle acque piovane nelle cunette stradali.

I rifiuti raccolti sono trasportati alla Discarica comprensoriale CIVETA di Cupello per lo smaltimento presso l'impianto autorizzato.

2- Raccolta dei Rifiuti:

Il servizio è svolto su tutto il territorio comunale a mezzo cassonetti per la raccolta differenziata di carta e cartone, plastica e vetro e cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati.

Il servizio nelle frazioni è svolto con livelli inferiori sia per quanto concerne lo spazzamento e la pulizia stradale che per quanto concerne la raccolta dei rifiuti.

La frequenza di svuotamento dei cassonetti dipende dai flussi e dalle presenze turistiche, ma viene comunque garantita settimanalmente.

I rifiuti sono trasportati presso l'impianto di smaltimento comprensoriale CIVETA di Cupello.

Unità di personale addetto:

- n. 1 autista cat. B/1 per mesi tre annui;
- n. 1 operaio cat. A/3 per mesi quattro annui.

Mezzi operativi:

- Autocompattatore IVECO .

Trattamento e smaltimento

Il trattamento e smaltimento sono gestiti dalla discarica comprensoriale CIVETA, realizzata nel 1994 ed in esercizio dal 1995, è classificata come discarica per rifiuti non pericolosi (ex cat. 1°) ed ha una capacità complessiva di 2,5 mln di m³, estesa su una superficie di circa 13 ettari.

Piano degli interventi

Per l'esercizio 2021 non è prevista l'implementazione delle attrezzature in dotazione, pur necessarie per carenza di contributi regionali per lo sviluppo della raccolta differenziata.

Statistiche

Nella tabella seguente sono contenuti i dati ufficiali relativi alla quantità di rifiuti urbani e assimilati smaltiti, specificando il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e il totale dei rifiuti provenienti dalla raccolta indifferenziata:

DESCRIZIONE	QUOTA RACCOLTA in Kg	
	ANNO 2018	ANNO 2019
Rifiuti urbani non differenziati	255.740	233.900
Carta e Cartone	9.080	7.780
Vetro	29.080	27.660
Imballaggi in plastica	5.540	6.000
Ingombranti/Raee	28.860	3.500
Metallo	6.620	460

L'Ente non ha svolto alcuna attività esterna al servizio integrato rifiuti inclusa nei costi del servizio per l'anno 2019.

Altre informazioni rilevanti

L'Ente non ha ricorsi pendenti nè sentenze passate in giudicato.

Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Dati tecnici e patrimoniali

Dati tecnici e di qualità

Non si rilevano variazioni attese delle caratteristiche del servizio intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono o dal miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti quali, ad esempio, una frequenza maggiore nelle attività di spazzamento e di raccolta, eventuali incrementi dei livelli di riutilizzo e riciclaggio e/o incrementi significativi della percentuale di raccolta differenziata.

L'obiettivo relativo alla percentuale di raccolta differenziata da conseguire per ciascun anno e il livello effettivamente conseguito nell'anno *a-1* e *a-2* e' il seguente:

<i>anno 2018</i>	<i>23,64</i>
<i>anno 2019</i>	<i>15,19</i>
<i>anno 2020</i>	<i>18,00</i>

Fonti di finanziamento

Il servizio e' finanziato con i ricavi del servizio e con mezzi ordinari di bilancio senza ricorrere a mezzi di terzi. Non si evidenziano modifiche significative rispetto agli anni precedenti. Non sono state effettuate operazioni finanziarie relative all' anno 2019.

Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative agli anni *a* (2021) e *a+1* (2020) in coerenza con i criteri disposti dal MTR.

Tali dati devono essere imputati sulla base dei dati di bilancio dell'anno *a-2*.

Ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia

Non si evidenziano ricavi derivanti da vendita di materiali ed energia e ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI.

Dati relativi ai costi di capitale

I cespiti afferenti all'area dei costi comuni e generali, dovranno essere ripartiti secondo criteri di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità.

Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

L'Ente territorialmente competente descrive l'attività di validazione annuale svolta sia riguardo agli anni a (2021) e $a+1$ (2022) sia relativamente alla determinazione dei costi efficienti delle annualità 2019.

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente descrive il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR nell'atto di approvazione del pef.

Sulla base della relazione il Comune di Schiavi di Abruzzo, secondo quanto previsto dal comma 4.4 del MTR, ha stabilito i seguenti valori per i fattori:

- 0, poiché non si rilevano modifiche al perimetro gestionale;
- 0, poiché non è previsto un miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti.

Pertanto, tenendo conto della formula di cui all'articolo 4.3 del MTR, si ottiene:

$$0,017 - 0,001 + 0,00 + 0,00 = 0,016$$

Viene quindi fissato il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, secondo l'art. 4.1 del MTR in:

$$(1 + \square\square) = 1 + 0,016 = 1,016 = 1,6\%$$

Costi operativi incentivanti

L'Ente territorialmente competente descrive gli obiettivi specifici da conseguire e le proprie valutazioni in merito all'eventuale valorizzazione delle componenti $COI_{TV,a}^{exp}$ e $COI_{TF,a}^{exp}$, ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR.

Attività di validazione svolta

In accordo a quanto previsto dal nuovo metodo MTR ARERA la definizione del PEF è di competenza del Comune in qualità di ente territorialmente competente (ETC).

L'attività di validazione svolta del Comune/ETC è coerente con l'Art. 19 dell'MTR ed in particolare sui seguenti punti:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario.

Allegato B) delibera C.C. n. 17 del 30.06.2021

UTENZE DOMESTICHE	QUOTA PARTE FISSA (importo al mq)	QUOTAPARTE VARIABILE
Famiglie di 1 componente	0,427260	€ 35,85
Famiglie di 2 componenti	0,501319	€ 64,54
Famiglie di 3 componenti	0,569680	€ 64,54
Famiglie di 4 componenti	0,615255	€ 78,88
Famiglie di 5 componenti	0,632345	€ 103,98
Famiglie di 6 o più componenti	0,626649	€ 121,90
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0,501319	€ 64,54

UTENZE NON DOMESTICHE	QUOTA PARTE FISSA	QUOTA PARTE VARIABILE	TOTALE UTENZA
Categoria			
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,057809	€ 0,311935	€ 0,369744
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,087710	€ 0,470359	€ 0,558069
Stabilimenti balneari	€ 0,131565	€ 0,712293	€ 0,843858
Esposizioni, autosaloni	€ 0,067776	€ 0,364743	€ 0,432519
Alberghi con ristorante	€ 0,201334	€ 1,094229	€ 1,295563
Alberghi senza ristorante	€ 0,169440	€ 0,922296	€ 1,091736
Case di cura e riposo	€ 0,177414	€ 0,957911	€ 1,135325
Uffici, agenzie, studi professionali	€ 0,179407	€ 0,968964	€ 1,148371
Banche ed istituti di credito	€ 0,087710	€ 0,478956	€ 0,566666
ferramenta e altri beni durevoli	€ 0,187381	€ 1,011947	€ 1,199328
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 0,203328	€ 1,102826	€ 1,306154
elettricista	€ 0,155486	€ 0,841242	€ 0,996728
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 0,181400	€ 0,980017	€ 1,161417
Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,081730	€ 0,444569	€ 0,526299
Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,133559	€ 0,725802	€ 0,859361
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 1,104350	€ 5,985716	€ 7,090066
Bar, caffè, pasticceria	€ 0,873114	€ 4,728151	€ 5,601265
generi alimentari	€ 0,113624	€ 0,614046	€ 0,727670
Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 0,426590	€ 2,308811	€ 2,735401
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	€ 0,067776	€ 0,368427	€ 0,436203
Discoteche, night club	€ 0,203328	€ 1,099142	€ 1,302470

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Luciano Piluso

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Pasquale De Falco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Dalla residenza municipale, li 20.07.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Fabiana Cirulli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 30.06.2021

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);

Li 20.07.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pasquale De Falco

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Addì, 20.07.2021



IL SEGRETARIO